

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SENTENZA

nella controversia in grado di appello iscritta al n. 3494/2024 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza

TRA

S.B.M., in qualità di amministratrice di sostegno di S.M., rappresentata e difesa dall'avv.
Nikolaus Walter Maria Suck;

APPELLANTE

E

AZIENDA U.S.L. ROMA 2, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Micheli, dell'avvocatura
interna dell'ente;

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
7099/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, non notificata.

Versione redacted a tutela della riservatezza del beneficiario. Sono stati oscurati i dati identificativi e i dettagli clinici intimi non essenziali alla comprensione dei principi di diritto. I passaggi motivazionali, gli obblighi e il dispositivo restano fedeli alla sentenza originale.

Fatto e diritto (estratti rilevanti, redacted)

1. S.B.M., in qualità di amministratrice di sostegno del figlio S.M., ricorreva al giudice del lavoro del Tribunale di Roma contro l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, deducendo quanto segue:

- S.M. è invalido gravissimo accertato dalla nascita, affetto da disabilità plurime, degenerative e riconosciute ex art. 3, comma 3, della l. n. 104/92 che lo rendono costretto a letto, completamente non autosufficiente con necessità di assistenza continua, complessa e intensiva in ogni momento e per qualsiasi esigenza ed incombenza;
- in ragione di tale condizione gli è stata riconosciuta la "Assistenza domiciliare integrata" (ADI) di terzo livello intensiva e complessa di cui all'art. 22, c. 3, lett. d), del DPCM 12 gennaio 2017, facente capo alla ASL Roma 2 quale ente erogante e che, come da "Piano di Assistenza Individuale" (PAI) in atto, include assistenza infermieristica qualificata giornaliera per dodici ore al giorno per sei giorni alla settimana per il soddisfacimento dei bisogni sanitari elencati nel suddetto Piano, compresa la gestione di urgenze/emergenze anche attraverso procedure rianimatorie;
- l'attuazione del PAI e l'ADI di terzo livello costituiscono diritti soggettivi assistenziali perfetti rientranti nei c.d. "livelli essenziali di assistenza" (LEA);
- la ASL Roma 2 eroga l'assistenza domiciliare integrata sulla base di un "sistema provvisorio di erogazione delle cure domiciliari", gestite istituzionalmente e per legge con scopo di lucro. Per la ADI di terzo livello risultano accreditate quattordici ditte. Tale "sistema provvisorio" di esternalizzazione, però, concretamente dimostrato di non funzionare in una situazione come quella del ricorrente, al quale ha causato rilevanti danni e sofferenze: infatti, tutte le società cui la ASL Roma 2 ha nel tempo delegato la sua assistenza infermieristica l'hanno gestita con personale che cambiava continuamente, in una incredibile giostra di coperture, sostituzioni e rimpiazzi emergenziali di personale, spesso nemmeno sufficientemente esperto e competente per l'assistenza intensiva e complessa, oltre tutto sempre con reperimenti e comunicazioni ad horas, all'ultimo e a ridosso dei turni cambiati, provocando disagio e stress tanto al paziente quanto alla caregiver;
- in particolare, l'ultima delle ditte incaricate solo tra luglio 2021 e giugno 2022 ha cambiato cinque infermieri, sempre differenti, ogni mese, per un totale di 58 infermieri diversi in undici mesi; ciò ha causato la chiusura in sé stesso del ricorrente, disorientato e confuso, ed il suo rifiuto non solo di interagire, ma anche di farsi solo toccare da sconosciuti sempre nuovi e diversi;
- l'unico modo con cui la ASL Roma 2 ha affrontato il problema continuamente segnalatole è stato di chiedere ogni volta al paziente di cambiare ditta scegliendone un'altra tra quelle accreditate;

La condizione sanitaria del ricorrente è così descritta nell'elaborato del c.t.u. medico-legale e psicologica (prof. Villanova): S.M. presenta un quadro neurologico caratterizzato da tetraparesi spastica, cerebropatia epilettogena scarsamente controllata dalla terapia e con numerose crisi epilettiche anche di tipo riflesso, in alcuni casi necessità di intervento farmacologico e manovre rianimatorie in seguito a gravi desaturazioni e blocco respiratorio, cecità totale, ipoacusia profonda. Il paziente è degente a letto, con dipendenza vitale dal supporto respiratorio con ventilazione meccanica non invasiva non solo notturna ma

parzialmente anche diurna. La condizione neurologica rende impossibile in autonomia il cambiamento di posizione diversa da quella supina. Totalmente non autosufficiente e necessitante di assistenza continua. È alimentato tramite PEG. Interazione con l'ambiente attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

In relazione a tale complesso patologico, pacifico fra le parti in causa, la ASL Roma 2 ha previsto, da ultimo, in data 16 luglio 2021 un Piano di Assistenza Individuale che prevede, in relazione ai bisogni assistenziali del paziente: a) dodici ore al giorno, per sei giorni a settimana, di assistenza infermieristica; b) cinque accessi settimanali del fisioterapista per la mobilitazione del paziente e la ginnastica respiratoria; c) la presenza di un operatore sociale; d) quattro accessi mensili dello psicologo; e) l'accesso di un medico chirurgo ogni tre mesi per il paziente; due accessi l'anno di un neurologo; un accesso al mese dello pneumologo; eventuali altre visite specialistiche richieste dal medico di medicina generale ed autorizzate dal servizio di assistenza domiciliare.

Motivazioni della Corte (estratti)

La Corte ha respinto il tentativo di attribuire al caregiver la responsabilità del turnover, rilevando che dal 2011 all'inizio del 2021, con gli stessi infermieri i rapporti si erano svolti senza sostanziali problemi, e altrettanto nei primi mesi con la nuova società che aveva preso in carico il caso, quando garantiva ancora un'équipe stabilizzata e competente.

L'adempimento dell'obbligazione gravante sulla ASL di garantire la stabilità e la continuità dell'assistenza, oltre talvolta alla carenza di competenza degli addetti, ha causato danni a S.M. riconducibili all'area della sofferenza morale soggettiva. Il danno cagionato dalla sofferenza morale è provato dalla relazione dell'équipe psicologica.

Vi è stata, quindi, una evidente violazione da parte della ASL, nella organizzazione dell'assistenza, dei principi "della dignità della persona umana, della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato" (art. 1 del d.lgs. 502/1992), violazione che ha determinato una profonda sofferenza morale soggettiva nel beneficiario.

Dispositivo

In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, così provvede:

- accerta l'inadempimento da parte della Azienda U.S.L. Roma 2 alle obbligazioni previste dal Piano di Assistenza Individuale relative alla Assistenza Domiciliare Integrata di terzo livello di S.M.;

- per l'effetto, condanna l'Azienda a dare corretta esecuzione alle prestazioni di assistenza infermieristica ADI di terzo livello, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza, mediante i seguenti adempimenti: a) costituzione di un team chiuso e stabile di massimo quattro operatori, composto da personale che deve possedere comprovate competenze di area critica; b) individuazione di un infermiere Case Manager che dovrà fungere da coordinatore unico del percorso di cura e da interfaccia istituzionale per il caregiver.

Condanna l'Azienda U.S.L. Roma 2 a risarcire il danno cagionato a S.M. che liquida nella somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Condanna l'Azienda U.S.L. Roma 2 al pagamento in favore di S.B.M. delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella somma di € 14.000 per compenso e, quanto al presente appello, nella somma di € 15.000 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Pone le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell'Azienda U.S.L. Roma 2.

Così deciso all'udienza del giorno 30 settembre 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Stefano Scarafoni